

STATUTO

HOUSING MERAN-O SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MERANO BZ VIA LIDO 12

Numero REA: BZ - 247531

Codice fiscale: 03288060217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al mio atto repertorio n. 17437 e raccolta n. 15253
HOUSING MERAN-O società cooperativa sociale

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1
(Denominazione e sede)

È costituita la Società cooperativa sociale denominata **“HOUSING MERAN-O società cooperativa sociale”**
Sede della società è nel Comune di **Merano**.
La Cooperativa sociale potrà istituire con delibera del Consiglio di Amministrazione succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Il Consiglio di Amministrazione potrà anche trasferire la sede nell’ambito del Comune sopra indicato.
Spetta invece all’assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede al di fuori del Comune di cui sopra nonché l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Art. 2
(Durata)

La Cooperativa sociale ha durata fino al **31 dicembre 2080** e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3
(Scopo mutualistico)

La Cooperativa sociale non ha scopo di lucro. Essa persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso costruzione e la gestione di servizi alloggiativi e di animazione socio-culturale per soci e in generale per la comunità, a fronte di una endemica necessità di spazi abitativi e di progetti di inserimento alloggiativo e di sostegno e assistenza all’abitare sociale, condiviso, corresponsabile e rivolto a coloro che non sono in grado di soddisfare tale necessità sotto i diversi profili socio-economici, urbanistici, di vita e di relazione con la società nel più ampio quadro degli interventi di risposta sistemica al fabbisogno abitativo, mediante programmazione e gestione di nuove tipologie di interventi (co-housing, housing sociale, *housing first* e *welfare* alloggiativo) in coerenza con la Carta Sociale Europea in materia di diritti fondamentali all’abitare, come leva strategica del Welfare sui territori, con pieno riconoscimento a livello comunitario.
La Cooperativa sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno personale e sociale, lo spirito comunitario, il legame corresponsabile con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche e con gli attori operanti sul territorio in un contesto di riconoscimento reciproco e di sussidiarietà orizzontale, come promossa a livello costituzionale.
Missione precipua della cooperativa sociale è soprattutto perseguire il benessere e l’integrazione della persona nella società e nelle relazioni con le altre persone appartenenti alla compagine cooperativa, attraverso il soddisfacimento del bisogno primario della casa e dell’assistenza domestica, ma anche dei servizi connessi alla vita

		domestica nell'ambito del welfare territoriale; Pertanto la cooperativa sociale opera per:
		I. concorrere al soddisfacimento del bisogno di abitare mediante formule residenziali stabili e/o anche di dimora, in arco temporaneo, onde promuovere la realizzazione in capo ai soci le rispettive esigenze abitative anche attraverso:
		a) la mediazione sociale, ovvero lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all'autonomia ed integrazione al nuovo contesto abitativo;
		b) la promozione di attività che facilitino l'accesso da parte di persone bisognose alla casa ed ai servizi di selfare socio-culturale anche in collaborazione con gli enti territoriali pubblici e istituzionali nonché con gli attori del territorio appartenenti al Terzo Settore;
		c) la costruzione e gestione di stabili e proficue relazioni con tutti i soggetti portatori di interessi rilevanti nei confronti della cooperativa sociale;
		II. partecipare allo sviluppo del territorio locale attraverso:
		a) la creazione di una rete di opportunità, di animazione socio-culturale e di solidarietà;
		b) la valorizzazione in modo innovativo delle risorse disponibili, per offrire soluzioni anche innovative ai nuovi bisogni abitativi e di residenzialità;
		c) la partecipazione dei soci e di tutti gli utenti alla comune responsabilità di essere cittadini solidali, inclusivi e corresponsabili verso il territorio e le istituzioni;
		III. accogliere ed includere persone che si trovano in situazioni di disagio a causa della mancanza di un alloggio adeguato, mediante formule gestionali innovative;
		IV. fornire servizi a persone che si trovano in condizioni di disagio abitativo;
		V. investire sul patrimonio sociale, sulle idee, con strumenti di comunicazione, e sulle relazioni, per affermare e promuovere in ogni sede il diritto alla cittadinanza di tutti;
		VI. promuovere lo sviluppo di una cultura sulle tematiche abitative e sociali, favorendo la formazione e l'educazione all'abitare sostenibile e di generale interesse sociale e civile;
		VII. promuovere la realizzazione nel tempo di un patrimonio destinato a sperimentare buone pratiche per il reperimento, l'acquisizione, la realizzazione, la vendita, la ristrutturazione e la gestione organizzata e inclusiva di immobili residenziali nel rispetto delle linee strategiche e degli obiettivi dettati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite in tema di sostenibilità ambientale, sociale e intergenerazionale, di sviluppo urbano virtuoso, nonché di lotta alla povertà e alle discriminazioni.
		Scopo della cooperativa sociale è offrire anche ai soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma del successivo art. 4, utili a favorire il progetto abitativo a medio e lungo termine per sé, per propri aventi causa e per la comunità del territorio.
		La Cooperativa sociale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti sussidiari, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale e regionale. Essa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, nonché di eventuali soci persone giuridiche e di istituzioni e organizzazioni del territorio, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa con effetti propagativi sul territorio in cui opera.
		La Cooperativa sociale può operare anche con terzi. La cooperativa sociale aderisce a Cooperazione Autonoma Dolomiti, ne recepisce la missione territoriale e i principi etici.

	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerate le finalità definite all'articolo precedente, nonché in particolare ai principi sanciti dalle diverse fonti nazionali ed internazionali sul welfare abitativo, la cooperativa sociale ha come oggetto:	
	a. la cura e l'implementazione di piattaforme ed iniziative e di politiche attive nei settori dell'abitare sociale, dell'inclusione e della coesione abitativa e civile urbana con formule anche innovative di condivisione e di corresponsabilità tra soci, utenti, enti territoriali e altri attori del territorio impegnati in tale contesto finalistico, in particolare con riguardo all'area del Burgraviato ed in ispecie sul territorio della Città di Merano;	
	b. l'organizzazione e la gestione di forme di assistenza abitativa, supervisione nella relativa gestione anche mediante il supporto di persone specializzate;	
	c. l'acquisto, la costruzione, la gestione e l'assegnazione di alloggi sociali, di spazi abitativi, di spazi per alloggiamenti temporanei e di spazi per l'animazione socio-culturale, per la progettazione e la gestione di eventi e di manifestazioni di interesse generale per la comunità e per particolari categorie di persone, che non siano in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nel contesto urbano e sociale sotto i profili alloggiativi, di natura stabile e di lunga durata, di inclusione abitativa anche temporanea e di partecipazione alla vita sociale e civile del territorio;	
	d. la realizzazione e gestione di spazi abitativi anche condivisi e di alloggi secondo modelli innovativi (co-housing, cooperazione indivisa e co-living) da assegnare anche ai soci a condizioni da disciplinare mediante appositi regolamenti interni;	
	e. la realizzazione, la gestione, l'amministrazione e la regolamentazione anche per conto di Enti pubblici e istituzionali di spazi destinati ad abitazione e vita sociale, ad animazione culturale e a servizi sociali, assistenziali, culturali ed educativi per la comunità del territorio.	
	La cooperativa sociale potrà svolgere altre residue attività connesse ed affini a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, finanziarie e bancarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.	
	Potrà inoltre:	
	a) concorrere ad aste/bandi pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre per la gestione di immobili e per la gestione di progetti di animazione socio-culturale, abitativa e residenziale per persone portatrici di un bisogno alloggiativo;	
	b) istituire e gestire strutture, servizi, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	c) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie alla attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;	
	d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dagli Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da enti o organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione e di modelli ricompresi nel presente oggetto sociale;	
	e) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	f) concedere fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma agli enti cui la cooperativa sociale aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti e in coerenza con l'oggetto sociale della coope-	

	rativa;	
	g) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative con il coinvolgimento dei soci, ma anche con la partecipazione ad Organismi ed enti idonei a riguardo;	
	i) attivare ogni altra attività diretta al sostegno finanziario ed economico dei soci. La cooperativa sociale potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa sociale, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, nel tassativo rispetto delle norme speciali in materia.	
	È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5	
	(Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concorrenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi d'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci gli appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa sociale;	
	b) soci lavoratori, che operano con le proprie competenze per il conseguimento dell'oggetto sociale;	
	c) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91 e non in sostituzione dei soci lavoratori.	
	d) soci sovventori.	
	Secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a cooperative che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa sociale.	
	Possono esser soci anche le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa sociale e che possano fattivamente concorrere al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti dell'art. 2522, secondo comma, del codice civile.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla apparte-	

nenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci le persone senza capacità d'agire, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6
(Categoria speciale di soci)

La cooperativa sociale potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7
(soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 ultimo comma del presente statuto.

	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5 (cinque).	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal presente statuto.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote.	
	Al socio sovventore possono essere attribuiti 5 voti nelle assemblee della cooperativa.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	Art. 8	
	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	

	ciali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 34 e 35 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9	
	(Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	

aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa sociale, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa sociale il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 10

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, in questo ultimo caso, fatti salvi i diritti degli eredi al relativo subentro.

Art. 11

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa sociale. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di

lavoro instaurati.

Art. 12
(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) abbia perso la qualifica di lavoratore per qualsiasi motivo oggettivo o soggettivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 34 e 35, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 13
(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Resta salva la facoltà degli eredi richiedere di subentrare nella qualità di socio, previa nomina di un rappresentante unico agli effetti societari.

Art. 14
(Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il

rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.
 Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.
 Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 15
(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.
 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c) e d) saranno chiamati al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale.
 La cooperativa sociale può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.
 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.
 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16
(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:
 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
 4) dalla riserva straordinaria;
 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
 Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

	Art. 17	
	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 18	
	(Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.	
	L'Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento.	
	Nessun utile può essere distribuito ai soci sotto qualsiasi forma.	
	L'impresa è inoltre tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del d. lgs. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni.	
	Art. 19	
	(Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e compatibilmente con la natura di cooperativa sociale.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	

	- compensi erogati, - tempo di permanenza in cooperativa, - tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20	
	(Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa sociale:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) Il Collegio Sindacale, se previsto per legge o nominato;	
	d) Il Revisore Legale dei Conti, se previsto per legge o nominato.	
	Art. 21	
	(Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	c) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;	
	d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	e) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto;	
	f) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	h) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sugli argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.	
	Essa delibera in particolare:	
	a) sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale;	
	b) sullo spostamento della sede legale fuori dal Comune;	
	c) sullo scioglimento della società e sulla nomina i liquidatori, stabilendone poteri e criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Art. 22	
	(Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.	

	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 18.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 8 (otto) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 24.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 24 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presen-	

	ti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 (un) socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 25	
	(Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 26	
	(Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi annuali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Art. 27	
	(Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad un Amministratore Delegato, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 6 (sei) mesi l'organo delegato, se designato, deve riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	

termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28

(Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o altro mezzo idoneo, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della seduta.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione in remoto. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende non approvata.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 29

(Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo sia in carica.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione

dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 30

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 31

(Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32

(Il Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea; i membri restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un Revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

Art. 33

(Il Revisore legale dei conti)

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1 del codice civile, da un revisore legale, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina e la disciplina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti si rimanda alle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia.

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, se nominato.

Il revisore dura in carica tre esercizi. Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo regolato dalla legge per tempo vigente.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali, nominati a norma di legge con le modalità di cui al successivo articolo 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa sociale da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in base alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) tre, per le altre controversie di valore superiore a quanto indicato nella lettera precedente;

- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Bolzano.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Bolzano.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Bolzano, per non più di una sola volta, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione citata in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa sociale nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2514 c.c. e della legge regionale Trentino Alto Adige 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione;
- c) è fatto divieto di distribuire riserve;

20 di 20